Ministero dell'Istruzione e del Merito

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O R O V I G O 4

Via Mozart, 8 - 45100 Rovigo Tel: 0425.421753 www.icrovigo4.edu.it
c.f. 93027550297 e-mail: roic81900g@istruzione.it pec: roic81900g@pec.istruzione.it

Prot. *(vedi segnatura)* Rovigo *(vedi segnatura)*

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'USO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON LA DELIBERA N. 57 DEL 06/11/2026

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo consolidato al 27 luglio 2026, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus sull'IA).
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
VISTA laLegge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
VISTO il D.M. MIM n. 166 del 9 agosto 2025 e Linee guida MIM per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, versione 1.0/2025.
VISTO il Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 454 del 4 agosto 2025 sulle Linee guida MIM.
VISTO il D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), Legge 241/1990, D.Lgs. n. 165/2001, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 92/2019 e normativa scolastica applicabile.
VISTA la delibera n. 22 di giorno 30/10/2026 del Collegio dei Docenti relativa al PUIA;
VISTA la delibera n. 23 di giorno 30/10/2026 del Collegio dei Docenti relativa al Regolamento IA;
VISTA la delibera n. 56 del 06/11/2026 del Consiglio di Istituto sull'approvazione del PUIA;
VISTA la delibera n. 57 del 06/11/2026 del Consiglio di Istituto sull'approvazione del presente Regolamento;
VISTO il Decreto di nomina della governance sull'Intelligenza Artificiale prot. 11024 del 09/11/2026;
VISTO il Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale prot. 11027 del 09/11/2026;

APPROVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Regolamento disciplina l'uso di sistemi e funzioni dell'IA secondo centralità della persona, proporzionalità, minimizzazione, sicurezza, trasparenza, inclusione, non discriminazione, supervisione umana e responsabilità professionale. Esso mira a promuovere un uso responsabile e regolamentato affinché gli strumenti afferenti all'I.A. possano costituire un valido supporto, senza minare l'apprendimento autonomo e il rispetto delle regole.

Art. 2 - Ambito soggettivo

Si applica a personale docente e ATA, studenti, tirocinanti, esperti, collaboratori, fornitori e altri soggetti che utilizzino IA nell'ambito di attività dell'Istituto o per suo conto.

Art. 3 - Definizioni operative

Per IA generativa si intendono funzioni che producono o rielaborano contenuti testuali, visivi, audio, video o codice. Le funzioni di elaborazione tecnica sono governate in base ai dati e al rischio. "Disponibile" non significa "autorizzato".

CAPO II - CASI D'USO, STRUMENTI E ACCESSI

Art. 4 - Allegato A

Sono ammessi solo strumenti, le versioni, le funzioni e i gruppi utenti marcati come operativi nell'Allegato A.

Art. 5 - Account e autorizzazioni

Per attività di servizio si usano account istituzionali e utenze gestite dall'Istituto. Gli account personali non sono usati per informazioni di servizio o atti scolastici. L'abilitazione tecnica avviene solo dopo formazione e determinazione autorizzativa; accessi e gruppi sono revocati quando cessa la necessità.

Art. 6 - Nuovi casi, strumenti e funzioni

Ogni nuovo caso o strumento passa dalla revisione del Referente IA e del GLIA. L'esito è ammissione, ammissione con limitazioni, non ammissione o rinvio a ulteriore parere. Fino alla decisione l'uso di servizio non è autorizzato.

Documento informatico firmato digitalmente da PAOLA MALENGO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CAPO III - DATI, SICUREZZA, TRASPARENZA

Art. 7 - Dati personali, riservatezza e segreto

Si vieta a qualunque utente di trattare, mediante processi di Intelligenza Artificiale, dati rientranti nelle categorie particolari (già sensibili) ai sensi degli artt, 9 e 10 del GDPR nello svolgimento delle proprie funzioni. È vietato inserire nei prompt o allegare nei file condivisi con gli strumenti di IA dati personali di alunni, famiglie o personale e, in particolare, PEI, PDP, diagnosi, certificazioni, dati sanitari e/o giudiziari, credenziali, fascicoli, atti non pubblici o altre informazioni identificabili. È vietato anche conferire informazioni coperte da segreto d'ufficio, obblighi di riservatezza o diritti di terzi.

Art. 8 - Dati tecnici del servizio

Il divieto dell'art. 7 riguarda i contenuti conferiti dall'utente e non elimina i trattamenti tecnici necessari al servizio, come identità, account, log, sicurezza e amministrazione. Tali dati devono essere coperti da contratto/DPA, base giuridica, informativa e misure coerenti con la configurazione effettiva.

Art. 9 - Pratiche vietate

L'Istituto non adotta né consente pratiche vietate dall'art. 5 dell'AI Act, incluse - per quanto rilevante - social scoring, riconoscimento delle emozioni in istituti di istruzione salvo eccezioni tassative, tecniche manipolative lesive e categorizzazioni biometriche vietate.

Art. 10 - Sistemi ad alto rischio

Per il 2026/27 l'Istituto non introduce casi classificabili high-risk ex art. 6 e Allegato III dell'AI Act, quali valutazione individuale degli apprendimenti affidata a IA, monitoraggio vietato durante prove, ammissione e/o assegnazione studenti o gestione e selezione automatizzata del personale. Qualsiasi futura apertura richiede nuova istruttoria.

Art. 11 - Trasparenza dei contenuti sintetici

Quando ricorrono i presupposti dell'art. 50 dell'AI Act, l'Istituto assicura disclosure chiara e distinguibile. Immagini, audio e/o video costituenti deepfake sono dichiarati come artificialmente generati o manipolati; per testi pubblicati per informare il pubblico su materie di interesse pubblico si applicano le regole e le eccezioni previste dall'art. 50, restando possibile una trasparenza educativa più ampia.

Art. 12 - Diritto d'autore e diritti di terzi

Prima di caricare materiali o pubblicare l'output, l'utilizzatore verifica titolarità e licenza, limiti d'uso, attribuzione, marchi, immagini di persone e altri diritti. L'IA non è impiegata per eludere protezioni o riprodurre intenzionalmente contenuti illeciti.

Art. 13 - Incidenti e non conformità

Inserimenti accidentali di dati, uso di strumenti non autorizzati, anomalie di sicurezza, output discriminatori o pericolosi, deepfake lesivi e altri eventi rilevanti sono segnalati senza ritardo al DS e al Referente IA. Se sono coinvolti dati personali, si attiva anche la Data Breach Policy e si contatta il RPD/DPO.

CAPO IV - PERSONALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Personale docente

Il docente usa l'IA solo nei casi e strumenti ammessi, verifica accuratezza, fonti, bias, adeguatezza didattica, accessibilità e diritti di terzi. Valutazione e responsabilità restano umane. L'impiego di strumenti di I.A. da parte dei docenti deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne alla scuola in materia di tutela e dati personali. La responsabilità dei contenuti generati tramite strumenti I.A. resta in capo al docente che li ha utilizzati e/o prodotti. Gli strumenti I.A. devono risultare coerenti con le scelte e gli indirizzi didattici contenuti nel PTOF; è compito del docente verificare l'accuratezza, la pertinenza e l'affidabilità dei contenuti generati da I.A. prima di condividerli con gli studenti. L'impiego di I.A. non deve comportare oneri aggiuntivi per studenti e famiglie.

Art. 15 - Personale ATA e attività amministrativa

L'IA può supportare bozze generiche, sintesi di fonti pubbliche, traduzioni e schemi senza dati personali. Quando l'IA supporta un procedimento, l'uso è conoscibile e tracciabile internamente; resta ferma la responsabilità esclusivamente umana prevista dall'art. 14 della legge n. 132/2025.

Art. 16 - Lavoratori

Non sono autorizzati sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati su assunzione, incarichi, compiti, sorveglianza, valutazione o prestazioni. Ogni futura introduzione richiede gli obblighi informativi e di valutazione applicabili, inclusi l'art. 11 legge 132/2025 e l'art. 1-bis D.Lgs. 152/1997, oltre a GDPR e AI Act.

CAPO V - STUDENTI DEL PRIMO CICLO

Art. 17 - Infanzia e primaria
Gli strumenti generativi sono usati dai docenti nella preparazione di materiali e attività didattiche. Non è previsto accesso autonomo degli alunni, né conferimento dei loro dati. Eventuali dimostrazioni sono operate dal docente con account istituzionale e dati non personali.

Art. 18 - Secondaria di primo grado
Gli studenti non accedono autonomamente ai servizi di IA a scuola, almeno nella fase iniziale. Il docente può svolgere dimostrazioni guidate e attività critiche sugli output. Quando un compito richiede lavoro personale, l'uso esterno di IA è dichiarato se richiesto e lo studente deve saper spiegare e rielaborare il contenuto.

Art. 19 - Uso domestico
La scuola non controlla l'uso privato degli strumenti a casa. I compiti sono progettati per essere svolti senza IA. Famiglie e studenti sono invitati a rispettare età, condizioni del servizio, privacy e indicazioni del docente.

Art. 20 - Condotte lesive
È vietato usare IA per creare o diffondere deepfake, contenuti denigratori, discriminatori e/o ingannevoli, impersonificazione, frodi, violazioni della riservatezza o elusione intenzionale delle misure tecniche della scuola. Si applica il Regolamento di disciplina e la normativa vigente.

CAPO VI - GOVERNANCE, MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Fornitori e configurazione
Un servizio è operativo solo se presente con esito positivo nell'allegato A. Sono verificati almeno DPA/contratto, trasferimenti, retention, log, subfornitori, training/review dei contenuti, amministrazione e revoca, età, sicurezza e accessibilità.

Art. 22 - Monitoraggio e audit
Referente IA e GLIA svolgono riesame almeno annuale e audit a campione su evidenze, incidenti, formazione, modifiche dei fornitori e coerenza degli atti. Le verifiche rispettano minimizzazione e l'anonimizzazione dei dati, nonché i diritti dei lavoratori.

Art. 23 - Violazioni
Le violazioni sono gestite secondo natura, gravità, ruolo e norme applicabili. Le violazioni sono gestite in base al regime sanzionatorio e disciplinare dell'istituto in caso di violazione delle regole sull'Intelligenza Artificiale Le sanzioni non sono fisse o uguali per tutti, ma variano in base alla natura del fatto, alla gravità, al ruolo della persona (studente o dipendente) e alle leggi di riferimento.
Per gli studenti si applica il Regolamento di disciplina con finalità educativa, contraddittorio e proporzionalità. Per il personale si applicano i pertinenti obblighi e procedimenti senza automatismi.

Art. 24 - Entrata in vigore e sostituzione
Il Regolamento entra in vigore alla data indicata dal provvedimento di adozione del Consiglio di Istituto.

Art. 25 - Revisione
Il Regolamento è riesaminato almeno annualmente e prima di ogni estensione sostanziale a nuovi soggetti, dati o finalità. Gli aggiornamenti tecnici dell'Allegato A che non modificano le scelte di fondo sono adottati dal DS dopo istruttoria del GLIA.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Malengo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate